

## RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



## Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

## Modifica del 25 settembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2020<sup>1</sup>, *decreta:* 

Ι

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Inserire prima del titolo quarto

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale

<sup>1</sup> Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

- <sup>2</sup> L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.
- <sup>3</sup> L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

1 FF **2020** 5631

<sup>2</sup> RS **831.40** 

2020-1574

II

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret

La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]<sup>3</sup>). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entra in vigore il 26 settembre 2020<sup>4</sup> con effetto sino al 25 settembre 2023.

<sup>3</sup> RS 101

Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).